Versione anonimizzata

Traduzione C-652/20 -1

Causa C-652/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

2 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Tribunalul București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

28 settembre 2020

Attori:

HW

ZF

MZ

Convenuta:

Allianz Elementar Versicherungs-AG

[OMISSIS] TRIBUNALUL BUCUREȘTI (Tribunale superiore di Bucarest)

SESTA SEZIONE CIVILE

[OMISSIS] **ORDINANZA**

Udienza pubblica del 28 settembre 2020 [OMISSIS] [composizione del Tribunale]

È iscritta a ruolo la causa civile tra la ricorrente HW, il ricorrente MZ, la ricorrente ZF [OMISSIS] contro la convenuta Allianz Elementar Versicherungs-AG mediante il corrispondente S.C. Allianz-Țiriac Asigurări SA, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni (danni morali).

[OMISSIS] [procedimento nazionale] [OMISSIS] IL GIUDICE

Statuendo:

I. Sulla rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012:

I. i) Fatti:

- In data 22.12.2017 il defunto SZ, mentre guidava il veicolo con targa W-67200G, immatricolato in Austria, a causa dell'eccesso di velocità e del consumo di bevande alcoliche, ha perso il controllo del suddetto veicolo e ha urtato violentemente con un palo dell'energia elettrica. La responsabilità dell'incidente è almeno in parte del sig. SZ. A seguito dell'incidente, è deceduto anche il sig. EY, che era il passeggero alla destra del conducente. [OR. 2]
- 2 Il veicolo con targa numero W-67200G era assicurato in Austria dalla convenuta Allianz Elementar Versicherungs-AG, conformemente alla polizza assicurativa [OMISSIS] valida alla data dell'incidente.
- A seguito di detto incidente, in data 17.02.2020 i ricorrenti nella presente causa (la madre del defunto EY, il suo nonno materno e la sua nonna materna) hanno citato la convenuta Allianz Elementar Versicherungs-AG, mediante il suo corrispondente in Romania (ossia la S.C. Allianz Țiriac Asigurări SA, con sede in Bucarest), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali per un importo pari a 1 000 000 lei rumeni (RON) ciascuno (poco più di EUR 250 000). Essi fanno valere l'esistenza di enormi sofferenze psicologiche in conseguenza del decesso del sig. EY e sostengono che il danno riflesso debba essere coperto dall'assicuratore del veicolo targato W-67200G. I ricorrenti hanno scelto di rivolgersi al giudice del rinvio, situato nel luogo in cui si trova la sede del corrispondente della convenuta in Romania, e non il [giudice del] luogo in cui gli stessi hanno il domicilio (i domicili dei ricorrenti si trovano rispettivamente nei distretti di Brașov e di Mehedinți, mentre l'avvocato nominato ha lo studio legale nel distretto di Olt).

I. ii) Questione della competenza:

- 4 Considerato che le disposizioni dell'articolo 131, paragrafo (1) ¹, e dell'articolo 1071, paragrafo (1) ², del Codul de procedură civilă român ³ (Codice
 - Articolo 131. Verifica della competenza Paragrafo (1): In occasione della prima udienza di comparizione, a cui le parti sono regolarmente citate dinanzi al giudice di primo grado e possono formulare conclusioni, il giudice è tenuto, d'ufficio, a verificare e stabilire se il giudice adito sia competente in via generale, materiale e territoriale a giudicare la causa, indicando, nel

di procedura civile rumeno) [OMISSIS] obbligano il giudice a verificare d'ufficio la competenza generale, internazionale, materiale e territoriale in occasione della prima udienza di comparizione con le parti regolarmente citate e poste nelle condizioni di formulare conclusioni, indicando inoltre le basi giuridiche della competenza nel verbale d'udienza, sono rilevanti nell'ambito del presente procedimento le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁴ [OMISSIS], ai sensi del quale: [l] 'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: (...) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, [OR. 3] dall'assicurato o da un beneficiario; (...)

5 Detta disposizione, infatti, trova applicazione nel caso di specie, dato che l'assicuratore (la convenuta) è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (l'Austria) ed è stato citato in giudizio dai beneficiari della polizza assicurativa (i ricorrenti) in un altro Stato membro (la Romania). L'applicazione della disposizione di cui trattasi risulta anche dalla soluzione elaborata dalla Corte nella causa C-463/06 [FBTO Schadeverzekeringen], in cui, riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001⁵, riprese nel regolamento (UE) n. 1215/2012, è stato dichiarato quanto segue: il rinvio effettuato nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.

verbale d'udienza, le basi giuridiche a fondamento dell'accertata competenza del giudice adito. Il verbale ha carattere interlocutorio.

- Articolo 1071. Verifica della competenza internazionale. Paragrafo (1): Il giudice adito verifica, d'ufficio, la propria competenza internazionale procedendo conformemente alle norme interne in materia di competenza e qualora accerti che né esso né un altro giudice rumeno è competente, respinge la domanda in quanto non rientrante nella competenza dei giudici rumeni, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1070. La decisione del giudice è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore.
- Legge n. 134/2010, ripubblicata nel Monitorul Oficial [al României] (Gazzetta Ufficiale della Romania) n. 247 del 10 aprile 2015, con successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) [OMISSIS].
- Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ora abrogato.

- La questione di interpretazione che il giudice del rinvio deve affrontare deriva dalla formulazione della parte della disposizione in cui si afferma che, qualora il beneficiario dell'assicurazione si rivolga ad un giudice di un altro Stato membro, egli può citare l'assicuratore davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato.
- A tal riguardo, il tribunale osserva che le norme che stabiliscono la competenza internazionale, in linea generale, non si propongono di stabilire anche la competenza interna (più precisamente quella territoriale). È così per le disposizioni dell'articolo 1072, paragrafo 1, del Codul de procedură civilă ⁶ (Codice di procedura civile) e del considerando (4) [del] regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁷.
- 8 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che esistano eccezioni alla regola summenzionata, e la dottrina pertinente in materia è orientata in tal senso. Ad esempio, il Codul de procedură civilă (Codice di procedura civile) stabilisce la competenza territoriale mediante una norma di [OR. 4] diritto internazionale privato nell'ipotesi del forum necessitatis [v. articolo 1070, paragrafo (1), del Codul de procedură civilă ⁸(Codice di procedura civile), il quale dispone che il giudice rumeno del luogo con il quale la causa presenta un collegamento sufficiente diviene competente a conoscere della causa nell'ipotesi particolare ivi contemplata].
- Tuttavia, l'aspetto più significativo è che l'articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 è interpretato dalla Corte di giustizia [OMISSIS] nel senso che esso stabilisce non solo la competenza internazionale, ma anche la competenza interna (territoriale). In tal senso, con la sentenza nella causa C-386/05 [Color Drack], al [punto] 30, la Corte ha dichiarato che: [l] 'articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, che determina sia la competenza internazionale che quella territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha quindi espressamente
 - Articolo 1072. Competenza interna. Paragrafo (1): Quando i giudici rumeni sono competenti in forza delle disposizioni del presente libro, la competenza è determinata in base alle norme del presente codice e, se del caso, a quelle previste da leggi speciali.
 - Il quale così recita: [a]lcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
 - Articolo 1070. Forum necessitatis. Paragrafo (1): Il giudice rumeno del luogo con il quale la causa presenta un collegamento sufficiente diviene competente a conoscere della causa, sebbene la legge non preveda la competenza dei giudici rumeni, qualora si dimostri che non è possibile proporre una domanda all'estero o che non si può ragionevolmente richiedere che essa sia proposta all'estero.

dichiarato che le disposizioni dell'articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, il cui equivalente si trova all'articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, determinano sia la competenza internazionale che quella interna (territoriale).

- Ne consegue che, anche nell'ipotesi del regolamento (UE) n. 1215/2012, esistono norme di conflitto che sono intese a determinare non solo la competenza internazionale, ma anche la competenza interna (territoriale). Partendo da tale premessa sorgono i dubbi nutriti dal giudice del rinvio, nel senso che è possibile individuare argomenti a favore dell'interpretazione secondo la quale il testo considerato stabilisce [sia] la competenza internazionale sia la competenza interna (territoriale) così come si possono osservare anche argomenti a sostegno della tesi opposta, in base a cui l'oggetto della norma summenzionata è costituito dalla sola competenza internazionale.
- Gli argomenti a sostegno della tesi secondo la quale l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 stabilisce sia la competenza internazionale che quella interna (territoriale), almeno così come sono intesi dal giudice del rinvio, sono i seguenti:
- a) in primo luogo, l'interpretazione grammaticale si orienta in tal senso, giacché la disposizione indica la competenza dell'autorità giurisdizionale del *luogo in cui è domiciliato l'attore*; occorre sottolineare che le versioni in lingua inglese, francese o italiana nonché le altre hanno lo stesso contenuto. Si osserva, pertanto, che si fa riferimento al *luogo* del domicilio e non allo *Stato* del domicilio; [OR. 5]
- b) inoltre, l'analisi sistematica, aggiunta a quella grammaticale, segue il medesimo orientamento; si osserva che il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento riguarda tre ipotesi distinte, ma, mentre alla lettera a) si menzionano le autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato l'assicuratore, alla lettera b) si stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore; tale differenza nella formulazione può spiegarsi con il fatto che l'ultima norma mira a stabilire anche la competenza territoriale; nell'ambito di tale argomento si può indicare anche l'articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, che, come precedentemente affermato, è stato interpretato dalla Corte come riguardante anche la competenza territoriale, e il cui testo della disposizione contiene la stessa parola *luogo*;
- 14 c) inoltre, ai sensi del considerando (15) [del] regolamento (UE) n. 1215/2012 è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità; orbene, detto scopo è raggiunto mediante l'interpretazione secondo la quale si fa riferimento anche alla competenza interna (territoriale);
- 15 d) peraltro, l'applicazione della disposizione analizzata nel senso summenzionato non incide sulle tradizioni degli Stati membri dell'Unione europea nella determinazione della loro competenza interna. Così, contrariamente,

ad esempio, al caso dell'articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, riguardo al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto occasione di pronunciarsi nel senso che detto articolo sancisce soltanto la competenza internazionale (in tal senso, sentenza nella causa C-420/07 [Apostolides]; occorre qui sottolineare che le tradizioni nazionali differiscono nell'attribuzione della competenza nei casi di domande aventi ad oggetto beni reali immobiliari; anche la precedente legislazione rumena conteneva norme diverse da quelle attualmente istituite in vigenza dell'articolo 117 del codice di procedura civile ⁹ [OMISSIS]), la situazione in esame non solleva questioni delicate e, in ogni caso, ad essa sono applicabili le disposizioni dell'articolo 62 del medesimo regolamento.

- Quanto agli argomenti che possono essere posti a sostegno della tesi contraria, nel senso che è prevista soltanto la competenza internazionale, il giudice del rinvio può proporre quanto segue:
- a) gli argomenti che precedono non tengono conto del fatto che la regola è ancora quella della determinazione, ad opera delle norme di diritto internazionale privato, soltanto della competenza internazionale e che le eccezioni devono essere espressamente previste; inoltre in forza della certezza del diritto [OR. 6] tali eccezioni devono altresì essere contenute in regole chiare, precise e atte a trovare la conclusione ricercata senza un eccessivo sforzo di interpretazione;
- l'interpretazione teleologica può avvalorare l'idea che, poiché lo scopo 18 dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 è quello di prevedere una competenza più favorevole per il beneficiario dell'assicurazione, allora l'applicazione di detta norma non dovrebbe indurre a ritenere che i ricorrenti non possano adire un altro giudice del loro Stato di domicilio, se da ciò potessero trarne vantaggio. Una siffatta interpretazione potrebbe privare di contenuto le disposizioni del regolamento (in senso analogo si è pronunciato il Tribunalul Gori [Tribunale superiore di Gori]). Ad esempio, potrebbe risultare vantaggioso per i ricorrenti nella presente causa adire il giudice di Bucarest, e non quello di uno dei loro domicili, dal momento che essi possono supporre che i danni morali concessi dai giudici di Bucarest siano superiori a quelli concessi dagli altri giudici del paese; tale presunzione può basarsi sul fatto che i redditi degli abitanti di Bucarest sono molto più elevati di quelli del resto della Romania, come del resto lo sono anche i costi, il che porta ragionevolmente a ritenere che i giudici di Bucarest, come qualsiasi altro abitante di tale città,
 - Articolo 117. Domande relative a beni immobili. Paragrafo (1). Le domande relative a diritti reali su beni immobili sono presentate soltanto al giudice della circoscrizione in cui è ubicato l'immobile

Paragrafo (2). Qualora l'immobile sia ubicato in più circoscrizioni giudiziarie, la domanda è proposta dinanzi al giudice del domicilio o della residenza del convenuto, se quest'ultimo si trova in una di tali circoscrizioni e, in caso contrario, dinanzi a uno qualsiasi dei giudici delle circoscrizioni in cui è ubicato l'immobile. [OMISSIS]

percepiscano diversamente il valore del denaro rispetto agli altri giudici del paese, nel senso che il valore percepito della moneta è inferiore; ciò che, teoricamente, potrebbe dar luogo alla concessione di un risarcimento nominale più elevato per il danno non patrimoniale. Tale esempio è tuttavia solo la conseguenza di un esercizio intuitivo.

- I. iii) Sussistenza delle condizioni per sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012:
- Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione, quando ciò le sia richiesto da un organo giurisdizionale nazionale che reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su tale punto.
- Nel caso di specie, si tratta di interpretare una norma di diritto dell'Unione; un'interpretazione ufficiale è necessaria in quanto il presente giudice nazionale nutre dubbi circa il contenuto della norma in materia di competenza sancita dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 e il chiarimento della questione di interpretazione è necessario al fine di verificare la competenza di tale giudice nazionale. [OR. 7]
- 21 Peraltro, la pronuncia di una soluzione da parte della Corte risponde anche a obiettivi più ampi, ma anche pragmatici: popolarizzare il fatto che il regolamento sottoposto all'analisi può stabilire anche la competenza interna (territoriale) e non soltanto la competenza internazionale (dato che la Corte non si è mai pronunciata in tal senso in nessuno dei dispositivi delle sue sentenze, non è molta nota la sua posizione a tal riguardo); prevenire una giurisprudenza contraddittoria in materia.
- 22 [OMISSIS]

[OMISSIS]

- 23 [OMISSIS]
- 24 [OMISSIS]

[OMISSIS]

PER QUESTI MOTIVI,

IN NOME DELLA LEGGE

DISPONE

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: [OR. 8]

Se le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che esse riguardano soltanto la competenza internazionale degli Stati membri [dell'Unione europea] oppure nel senso che stabiliscono anche la competenza interna (territoriale) dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il beneficiario dell'assicurazione.

